

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2129

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMADEI, DUCCI e CONCAS

Annunziata il 16 marzo 1956

Modificazione dell'articolo 2113 del Codice civile sulle transazioni e rinunce a diritti indisponibili dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2113 del Codice civile è in reciso ed insanabile contrasto con le disposizioni precettive della Costituzione e, pertanto, deve essere modificato, anche per porre fine ad una situazione di sostanziale immoralità, la quale determina, immediatamente all'atto del licenziamento, ovvero mediamente nella frequente eventualità di controversia giudiziaria, una decurtazione del *quantum* spettante al lavoratore per contratto individuale o collettivo, oppure per legge. E un siffatto esito, lesivo di diritti inderogabili e, pertanto indisponibili del lavoratore, è, in verità, possibile, attraverso ed in conseguenza di una rigorosa interpretazione dell'articolo 2113 del Codice civile sulla esistenza di transazione o rinuncia.

Per la migliore intelligenza della presente proposta, non sembra fuor di luogo, richiamarsi anche all'articolo 17 del regio decreto 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato del seguente tenore: « Le disposizioni del presente decreto saranno osservate malgrado ogni patto contrario, salvo il caso di particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato ». La qui menzionata norma, dapprima fu rettammente interpretata ed applicata, nel senso di ritenere la nullità di qualsiasi patto importante rinuncia del lavoratore a diritti derivantigli dal contratto di lavoro e dalla legge sull'impiego privato, sia che il patto fosse intervenuto in costanza del rapporto, sia che fosse intervenuto a rapporto esaurito. Successivamente,

però, si fece distinzione, e cioè si dichiararono nulle le rinunce o transazioni intervenute durante il rapporto di lavoro; valide quelle verificatesi dopo la cessazione del rapporto stesso.

La relazione Orlando al suaccennato decreto-legge sull'impiego privato, giustificava la inderogabilità delle norme in esso contenute in considerazione della « dura imposizione di una legge ferrea di costrizione e di dolore da una parte economicamente potente verso l'altra umile e diseredata ».

Vero è, anche secondo dottrina prevalente già prima dell'entrata in vigore dell'attuale Codice civile, che la dipendenza e inferiorità economica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro deve intendersi sussistere pur dopo la cessazione del rapporto, perché il lavoratore, sotto l'incubo della disoccupazione è costretto ad una qualsiasi transazione e rinuncia, pur di immediatamente riscuotere una somma, anche inadeguata, onde far fronte alle più urgenti necessità di vita sua e di sua famiglia.

Con l'articolo 2113 del Codice civile attuale (articolo 59 del progetto gennaio 1941 del Libro del Lavoro) si è inteso risolvere il grave e dibattuto problema della validità o meno delle rinunce e delle transazioni fatte dal prestatore di lavoro. La relazione al detto progetto dice testualmente: « La sanzione della nullità è stata contenuta entro ragionevoli limiti, in relazione alla natura del diritto rinunciato o transatto, salvo il caso di transa-

zioni avvenute con le dovute garanzie sindacali e processuali. Si è inoltre eliminata la discutibile distinzione invalsa nella giurisprudenza, fra il tempo anteriore e quello posteriore alla cessazione del rapporto, riconoscendo la nullità in ogni caso, sempre, beninteso, che si tratti di un diritto derivante da disposizioni inderogabili di legge o da norme corporative. Infine ad evitare il protrarsi di situazioni incerte e ad escludere ogni malizioso comportamento dilatorio, si è sottoposta l'azione di nullità a un breve termine di decadenza che però, decorrendo in ogni caso dopo la cessazione del rapporto, presuppone sempre che il prestatore di lavoro abbia recuperata la sua piena libertà d'azione e si sia sottratto a ogni influsso derivante dal suo stato di dipendenza ». Tale norma, tuttavia, anziché rinvigorire la tutela dei diritti dei lavoratori, mediante la concessione di un particolare mezzo di impugnativa in aggiunta a quelli normali previsti dal Codice civile, articolo 1427 e seguenti (peraltro, in concreto, non utilizzabili), ha sminuita la tutela medesima, avendo sancito la mera annullabilità di rinunce e transazioni che, per essere in contrasto e in violazione di norme imperative, dovevano e debbono considerarsi nulle di pieno diritto.

Onorevoli colleghi! Senza attardarsi qui, in una non necessaria — e forse inopportuna — disamina degli indirizzi ed orientamenti delle dottrine e della giurisprudenza in materia, appar bastevole, a dimostrare la giustizia e la moralità della proposta di modificazione dell'articolo 2113 del Codice civile, affermare come, in virtù dell'articolo 36 della Costituzione della Repubblica italiana, democratica e fondata sul lavoro, il prestatore d'opera abbia diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, ed in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. Tale norma, indubbiamente precettiva, in relazione anche agli articoli 2099 e seguenti del Codice civile, ha natura e carattere generale e di ordine pubblico, donde la sua inderogabilità, e quindi, la indisponibilità dei così tutelati diritti dei lavoratori.

Ed una volta ritenuta — come devesi ritenere — la inderogabilità delle norme riflettenti gli indisponibili diritti attribuiti ai lavoratori, sia nella legge (articolo 2099 e seguenti del Codice civile) sia nei contratti collettivi ovvero

individuali, non è concepibile ed ipotizzabile una derogabilità. Ed, in vero, non appaiono neppure configurabili graduazioni della derogabilità ed inderogabilità, posto che il correlativo ed inerente concetto di « imperio » è unico, e non tollera gradazioni di sorta. La maggiore e migliore tutela che si è preteso approntare con l'articolo 2113 è, dunque, del tutto illusoria. Neppure, a tener ferma detta norma, è lecito addurre — siccome nella succitata relazione leggesi — la opportunità di evitare il protrarsi di situazioni incerte, e di escludere ogni malizioso comportamento dilatorio, mediante la concessione di un termine di tre mesi per impugnare le transazioni e rinunce.

Affermata la imperatività e la inderogabilità delle norme surrichiamate e, conseguentemente, la indisponibilità dei relativi diritti dei lavoratori (e in punto la giurisprudenza della Corte Suprema è consolidata) una soltanto è la ovvia e giuridica e morale conseguenza: la nullità, assoluta ed insanabile, di simili transazioni o rinunce: queste ultime particolarmente inconcepibili, non comprendendosi come un lavoratore possa — per così dire — fare dono di una quota delle somme minime spettantigli, a favore del datore di lavoro, senza — d'altronde — un qualsiasi corrispettivo.

Ai lavoratori deve essere dato tutto quanto loro spetta, in conformità alla legge, od a validi contratti collettivi od individuali.

Ogni disputa è lecita ed utile nel periodo formativo, ma allorché la legge è stata approvata e promulgata, e i contratti collettivi ed individuali (i quali, com'è risaputo, hanno forza di legge tra le parti contraenti) sono stati stipulati e resi esecutivi, non sono ammissibili e tollerabili violazioni od evasioni in ordine agli inderogabili ed indisponibili diritti di cui al richiamato articolo 2113, anche se camuffate da sedicenti transazioni oppure travestite da assurde rinunce. Dare ad ognuno ciò che ad ognuno compete è, pur sempre, onesto principio morale e giuridico, la cui leale piena e perfetta osservanza è nell'interesse, non soltanto dei lavoratori, bensì anche degli imprenditori, e, quindi, della collettività.

Per le suesposte ragioni si confida che gli onorevoli colleghi vogliano approvare le proposte modifiche all'articolo 2113 del Codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2113 del Codice civile è sostituito dal seguente:

Rinunce e transazioni.

« Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della Costituzione, della legge, di contratti collettivi o individuali, sono nulle.

« La nullità ha effetto immediato anche per le transazioni e rinunce già stipulate od effettuate, sempreché le relative controversie siano comunque pendenti avanti l'Autorità giudiziaria ».